

# La Bollente

Giornale Amministrativo, Politico, Letterario

DELLA CITTÀ E CIRCONDARIO D'ACQUI

ESCE AL GIOVEDÌ D'OGNI SETTIMANA

UN NUMERO  
CENT. 5.

ABBONATO  
CENT. 10.

DIREZIONE ed AMMINISTRAZIONE presso lo Stabilimento Tipo-Litografico ALFONSO TIRELLI - ACQUI.

Le corrispondenze non firmate sono respinte come pure le lettere non affrancate.

Non si restituiscono i manoscritti ancorché non pubblicati.

Per abbonarsi mandare anticipatamente:

Lire 1 per tre mesi  
- 2 per sei mesi  
- 3 per un anno

all'Amministrazione del Giornale.

Inserzioni in quarta pagina cent. 25 per linea o spazio corrispondente - In terza pagina dopo la firma del Gerente Cent. 50 - Nel corpo del giornale L. 1 - Ringraziamenti necrologici L. 5 - Necrologie L. 1 la linea.

Le inserzioni si ricevono presso la Drogheria CARLO GAMONDI, Corso Bagni, Casa Pistarino.

PAGAMENTO ANTICIPATO

## Anniversario triste

Si avvicina l'anniversario triste, e il cuore degli italiani rievoca, addolorato, l'angoscia profonda di quel giorno fatale in cui la mano di un malfattore assassinava il migliore dei Sovrani di Europa.

L'unanime dolore ebbe ed ha, oltre che il carattere umano di un tributo di compianto alla vittima di un fatto esecrando, un'alta significazione dinastica che non è possibile agli avversari delle istituzioni di contestare.

Fu ed è un plebiscito novello, che riafferma la fede incrollabile degli italiani nel patto reciproco lealmente giurato e saldamente mantenuto tra popolo e Re, la gratitudine profonda per la strenua opera data dai Principi della Casa di Savoia alle guerre dell'indipendenza ed alle libertà statutarie, la promessa che alla gloriosa dinastia il cuore della nazione è devoto per un alto sentimento di idealità politica e di patriottismo.

L'anniversario è triste, ma riunisce in un palpito i cuori italiani, e la mesta ricordanza di Umberto buono e valoroso si unisce con l'augurio, che da ogni parte d'Italia sale al giovane Sovrano che già mostra di avere immutabile la fede nelle istituzioni liberali e l'amore del popolo, perché il nuovo Regno sia fecondo di forti e gloriose opere per il bene inseparabile del Re e della Patria.

## Il Patrocinio avanti le Preture

Dopo che venne promulgata la legge 7 Luglio corrente sul patrocinio avanti le Preture, molto si è discusso e si discorre sull'interpretazione a darsi all'articolo ottavo della legge stessa, che dà diritto a coloro che per cinque anni esercitarono il patrocinio avanti le Preture di *prosequire* detto patrocinio anche se sprovisti dei requisiti voluti dagli articoli 6 e 7 di detta legge.

Molti avvocati, molti procuratori, molte collettività dei diversi ordini si sono schierati contro questi poveri paria che sono i *liberi esercenti* dell'addietro avanti le Preture in genere.

Ma tutti questi articolisti, tutti questi Consigli d'ordine e disciplina a noi sembra abbiano torto, sia in rapporto allo spirito, che alla lettera della legge.

Premettiamo che è altamente a deplorarsi che intorno ad una legge si debbono sempre in Italia, accendere tante discussioni: ciò dipende appunto dal non chiaro concetto pratico dei nostri legislatori.

Ma nella fattispecie invece noi troviamo la legge di una chiarezza tale, che par di sognare nel vedere tanta rotondità di parole, tante elucubrazioni giornalistiche dirette a falsarne il vero senso.

Camminiamo per ordine.

Col comma A. dell'articolo 6 si stabilisce che il patrocinio avanti le Preture, sede di Tribunale, resterà assunto dagli avvocati, procuratori iscritti, laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami delle discipline giuridiche.

Col comma B. si dà diritto alla rappresentanza nei Comuni, sede soltanto di Pretura, a quelli indicati nel comma A. ed a coloro che ne abbiano ottenuto l'abilitazione a norma dell'articolo susseguente (art. 7.)

In questo articolo sono enumerati coloro i quali sono muniti di licenza liceale, istituto tecnico, licenza normale superiore, diploma di Segretario ed agli ex funzionari di Cancellerie e di Segreteria presso l'autorità giudiziaria, purché provino l'incensurata loro condotta.

Questi due articoli formano parte integrante a sé, né ostacolar potrebbero alla disposizione dell'articolo ottavo.

Il legislatore nel compilarlo ha tenuto certamente presente la innumerevole schiera dei liberi esercenti che hanno, il maggior numero di essi, grosse famiglie da mantenere, e tutti fanno assegnamento per la loro esistenza e sussistenza sulla loro professione.

Il concetto e lo scopo della legge è certamente quello di impedire che pel futuro, alla numerosa falange dei liberi patrocinatori se ne aggiungano altri: di sostare l'aumentarsi di questi, che in ispecial modo nelle città di primo ordine per numerosa popolazione, diventano facilmente arruffoni smodati e disonesti.

Ma la legge deve aver provveduto, come provvede, ed è questo lo spirito dell'art. 8, a che non si distrugga un *jus* acquisito dai *liberi esercenti*, *jus* che ci deve autorizzare a proseguire nel lavoro modesto ed onesto che forma il nostro mezzo di vita.

Ma, dicono gli incorreggibili critici e contraddittori ad arte, se si interpreta a modo vostro la disposizione dell'articolo ottavo, verreste a crearvi una condizione privilegiata di fronte a quelli che sono contemplati nel paragrafo B dell'art. 6, in correlazione all'art. 7.

Giusto appunto, rispondiamo noi, perché noi non dobbiamo essere danneggiati nel nostro diritto acquisito, perché noi abbiamo una pratica che, modestia a parte, ci fa superiori anche a coloro che fossero forniti della licenza liceale e via di seguito: per cui è chiaro che il legislatore ha voluto risparmiarci: egli ha posto un *alt* per l'avvenire ed in ciò siamo perfettamente d'accordo.

Per l'avvenire chi sa di non potere più abbracciare la libera professione di rappresentante presso le Preture *tutte*, si dedicherà ad un altro ramo di professioni, oppure si procurerà le licenze volute: ma per ora come può credersi che la legge sia stata così crudele dal colpire coloro che tale diritto di rappresentanza presso *tutte* le Preture posseggono?

Come può credersi che la legge abbia voluto imporre a chi patrocina nelle Preture, sede di Tribunale,

di emigrare in altri luoghi per esercitare la sua professione: luoghi per lui sconosciuti e già sfruttati da altri, e dannarlo così alla sorte del Conte Ugolino, se padre di famiglia?

D'altronde l'articolo 8° parla che potranno essere abilitati (coloro che per cinque anni già esercitarono il patrocinio) a *prosequire* detto patrocinio, anche se sprovisti dei titoli indicati nei due articoli precedenti.

Come si può distinguere ciò che la legge non distingue: come si può far dire ad una legge, ciò che la legge tace?

E come potrebbe, a mò d'esempio, il sottoscritto *prosequire* il patrocinio delle cause avanti la Pretura d'Acqui, patrocinio ch'egli esercisce da tanti anni, se una interpretazione restrittiva di tale articolo lo obbligasse a rinunciarvi?

Non v'è dubbio che interpretando la legge nel senso contrario alla nostra tesi si verrebbe ad urtare contro lo spirito e la lettera dell'articolo ottavo.

Contro lo spirito per i motivi già addotti: contro la lettera perchè questa è chiara e non ammette discussioni viziose.

Si pretenda la capacità, si pretenda l'onestà, l'attività e lo zelo nel disimpegno delle mansioni nostre: si pretenda che l'individuo abbia una condotta incensurata: ma non si arrivi fino a privarci d'un diritto nostro che la logica ed il buon senso non ci possono togliere.

A quelli che ci seguono solamente il risentire gli effetti della legge attuale: essi troveranno ben altro mezzo per vivere: ma vi sono preparati e vi ovvieranno collo scegliere altre professioni.

Acqui, 23 Luglio 1901.

Giovanni A. Rossello.

## OPERE PUBBLICHE

Dalla relazione del conto finanziario amministrativo dell'esercizio 1900 presentata dal Sindaco nella seduta delli 6 luglio 1901, oltre le opere sulle quali già il Consiglio Comunale venne chiamato a deliberare nell'ultima adunanza, come il nuovo edificio per le scuole di